

(Codice interno: 318877)

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2016, n. 11

Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".**

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l'articolo 20 ter è inserito il seguente:

*"Art. 20 quater**Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.*

1. *Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa.*

2. *Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:*

- a) *appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:*
- *base metri quadrati 12;*
 - *altezza metri 3 dal piano di calpestio;*
- b) *appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:*
- *base metri quadrati 12;*
 - *altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi."*

Art. 2**Norma finanziaria.**

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 marzo 2016

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
- Art. 2 - Norma finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 15 marzo 2016, n. 11

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 febbraio 2016, dove ha acquisito il n. 117 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Berlatto, Ciambetti, Finco, Finozzi, Dalla Libera, Fabiano Barbisan, Possamai e Gerolimetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 24 febbraio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore la consigliera Cristina Guarda, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 9 marzo 2016, n. 11.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlatto, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
ristabilire la certezza del diritto per tutti coloro che praticano l’attività venatoria, esplicitamente prevista dalle Direttive comunitarie e regolamentata dalle normative nazionali e regionali vigenti.

Questo è uno degli obiettivi del legislatore regionale che si è mosso in più occasioni per porre fine alla strumentalizzazione organizzata ad arte da coloro che dichiaravano pretestuosamente di avere a cuore la tutela dell’ambiente, del paesaggio e la sicurezza dei praticanti l’attività venatoria, ma che in realtà hanno cercato in tutti i modi di fornire un’interpretazione soggettiva e vincolistica delle normative vigenti per penalizzare il più possibile i praticanti l’attività venatoria ed in particolar modo coloro che, tra essi, praticano le forme di caccia più radicate nella storia, nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni venete quali, ad esempio, le cacce da appostamento.

Diverse sono le tipologie di appostamenti ad uso venatorio storicamente utilizzati per esercitare alcune forme di caccia in Veneto:

- a) gli appostamenti temporanei che, solitamente, vengono allestiti all’inizio della giornata di caccia e vengono rimossi a fine della stessa giornata di caccia;
- b) gli appostamenti per l’attività di selezione agli ungulati;
- c) gli appostamenti per la caccia agli acquatici in zona lagunare e valliva;
- d) gli appostamenti precari ad uso venatorio, che possono essere allestiti non prima di un mese dall’inizio della stagione venatoria e devono essere rimossi entro e non oltre un mese dalla fine della stagione venatoria;
- e) gli appostamenti fissi per i quali è necessaria l’autorizzazione da parte delle province la cui validità è fissata dall’autorizzazione stessa.

La Regione del Veneto, attraverso una serie di interventi normativi, ha inteso regolamentare l’utilizzo, le caratteristiche, le dimensioni massime e le modalità di costruzione delle varie tipologie di appostamento.

Fino a questo momento la Regione del Veneto ha regolamentato l’utilizzo di tutte le tipologie di appostamento tranne che per gli appostamenti fissi, sia quelli previsti dall’articolo 12 comma 5 lettera b) della legge statale 157/1992 (appostamenti fissi con richiami vivi) che quelli previsti dall’articolo 12 comma 5 lettera c) quali gli appostamenti fissi senza richiami vivi e gli appostamenti fissi per la caccia ai colombacci.

Anche alla luce dell’approvazione dell’articolo 7 del collegato ambientale, la Regione del Veneto intende, con questa legge, regolamentare l’ultima tipologia di appostamento finora non ancora adeguatamente regolamentata.

Il comma 3 bis dell’articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 introdotto con il collegato ambientale, articolo 7, alla legge di stabilità - legge 28 dicembre 2015, n. 208 - stabilisce che:

“3 bis. L’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l’installazione degli appostamenti strettamente funzionali all’attività, che possono permanere fino a scadenza dell’autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente

rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.”.

Il successivo comma 3 ter, poi, dà mandato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di definire con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3 bis.

La proposta di legge intende quindi proporre una disciplina in attuazione alle nuove disposizioni statali coerente a quanto già regolamentato all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.

Lo scopo di tale proposta è altresì in linea con precedenti interventi già operati nella corrente legislatura e finalizzati a rimuovere situazioni di incertezza determinate dal succedersi di normative regionali e di interventi della corte costituzionale in tal caso operando anche sotto il profilo della disciplina dell'autorizzazione paesaggistica ritenendo che la sopravvenuta normativa statale del collegato ambientale non possa non essere letta se non in chiave, beninteso nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore statale, di una regolamentazione semplificata sotto tale aspetto anche per tale tipologia di interventi.

In data 24 febbraio 2016 è stata depositata la Scheda di Inquadramento Normativo predisposta dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi.

Nella seduta del 24 febbraio 2016 sono state svolte consultazioni con: Province e Città Metropolitane, Organizzazioni agricole, Associazioni ambientaliste, Associazioni venatorie e Associazioni agricolo-economiche.

La terza Commissione consiliare nella seduta del 24 febbraio 2016, acquisito il parere della prima commissione, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, ha approvato a maggioranza la proposta di legge, con modifiche al testo, che viene ora sottoposta all'esame dell'Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi: Fdl-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Zaia Presidente (Geronlmetto, Sandonà), Liga Veneta - Lega Nord (Finco, Finozzi, Possamai), Forza Italia (Giorgetti), Indipendenza Noi Veneto (Gua-dagnini), Veneto Civico (Dalla Libera). Hanno votato contro i rappresentanti dei gruppi: Partito Democratico (Zottis con delega Azzalin) e Alessandra Moretti Presidente (Guarda). Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi: Alessandra Moretti Presidente (Ferrari) e Movimento 5 Stelle (Scarabel con delega Baldin).”;

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

tempi record per l'attività venatoria, mentre da mesi, se non da anni le realtà della formazione professionale, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'impresa, delle politiche familiari e giovanili attendono un intervento legislativo da parte del Consiglio regionale.

Ci aspettiamo quindi che fin da ora tutti i consiglieri qui presenti si facciano promotori di quei buoni propositi richiamati sui giornali in questi giorni e che quindi si responsabilizzino, dando attenzione alle vere priorità che rientrano tra le materie di competenza della Terza Commissione, già oberata.

La velocità dunque nell'affrontare questo progetto di legge, inserendolo come priorità rispetto ad altri PDL, precedentemente assegnati alla Terza Commissione, mi consente oggi di analizzarlo con attenzione, con spirito tecnico, come sempre dimostrato in quest'Aula.

Il proponente parla del semplice recepimento tale e quale della lettera c) del comma 5 dell'articolo 7 del collegato ambientale dal titolo: “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.

E proprio perché dovrebbe recepire tale e quale le disposizioni dell'articolo 7 nel comma 1 del pdl, vengono aggiunte due parole “EDILIZIO E PAESAGGISTICO”.

Dunque siamo di fronte a un recepimento interpretativo che intende adattare alle proprie aspettative un intervento statale.

La norma statale infatti non ci dice assolutamente che la Provincia ha il potere di dare autorizzazione edilizia e paesaggistica.

Noi non siamo chiamati ad interpretare la legge a nostro piacimento, tanto più che l'articolo 7 si inserisce in una legge il cui titolo è, lo ripeto, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.”.

Vi sembra davvero che la ratio della legge di promuovere misure di green economy per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, sia da intendere come una deregolamentazione degli appostamenti che, ricordo, sono FISSI. Che rimarranno nel tempo e probabilmente quando il consigliere Berlato non li userà più rimarranno come rifiuti sul territorio?

Ci direte: ci è andata bene la volta scorsa, perché non continuare nell'intento?

Perché stiamo appunto parlando in Seconda Commissione di consumo di suolo. E pensiamo che strutture di 12 mq siano impattanti sul territorio e che deregolamentare sia dannoso perché, ancora una volta, creiamo una differenza effettiva tra i diritti e i doveri dei cittadini cacciatori (ricordo che sono lo 0,84%) e i cittadini non cacciatori.

Infine: complimenti presidente Berlato per aver recepito la norma statale, per averla adattata a piacere e per averla recepita a metà! Perché, per correttezza intellettuale, ricordiamo che il famoso articolo 7 del collegato prevede due commi, i primi, che ci si è dimenticati di recepire: uno vieta l'immissione di cinghiali sul territorio nazionale, l'altro ne vieta il foraggiamento, prevedendo anche sanzioni penali in caso di violazione.

Forse, vista l'attuale e difficile situazione causata dall'eccessiva presenza di cinghiali anche nel territorio regionale, sarebbe il caso di intervenire recependo non soltanto la parte riguardante gli appostamenti fissi, che sicuramente è l'urgenza di una parte di quel 0,84% dei cittadini veneti che praticano attività venatoria.

Ma prendiamoci la responsabilità di recepire anche l'altra parte dell'articolo 7 del collegato, quello che forse non interessa al

Presidente Berlatto, ma interessa a tutti i cittadini, agricoltori e non, che chiedono un intervento in difesa della sicurezza e delle colture del Veneto messe a rischio dalla presenza importante di esemplari di cinghiali, che come conosciamo è solo in piccola parte specie autoctona, poiché per lo più inserita per scopi venatori.

Il mondo della caccia quindi non rivendichi solo diritti in Consiglio regionale, ma sia fedele anche ai propri doveri, tra i quali quello di non causare danni agli altri cittadini.”

3. Struttura di riferimento

Sezione caccia e pesca